

CIRCOLARE OPERATIVA			
SERIE	TRASPARENZA		
NUMERO	7	ANNO	2020

DIREZIONE GENERALE E	STRUTTURE INTERESSATE	BANCA		
	OGGETTO	COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (CIV)		
	DATA	27/11/2020	DECORRENZA	01/12/2020

1. Premessa

La presente circolare operativa definisce le regole operative da seguire per ottemperare alla prescrizione di cui all'art. 117-bis del TUB, rubricato "Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti", e delle relative disposizioni attuative in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti, e, segnatamente in materia di "Commissione di Istruttoria Veloce" (di seguito "CIV").

Dopo brevi cenni sulla "Commissione Onnicomprensiva" (di seguito "CO/CFA"), la trattazione sarà dedicata alla CIV.

1.1. Commissione Onnicomprensiva

L'art. 117-bis del TUB consente alla Banca di richiedere, per ciascun **affidamento** concesso, un "Tasso Debitore" calcolato sulle somme utilizzate dal cliente per il periodo in cui sono utilizzate nonché una CO/CFA «calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento», che «non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente», a prescindere dall'effettivo utilizzo del fido stesso.

Inoltre, l'onnicomprendività della commissione comporta che non possono essere previsti ulteriori oneri in relazione alla messa a disposizione dei fondi, ivi inclusi la commissione per l'istruttoria, le spese relative al conteggio degli interessi e ogni altro corrispettivo per attività che sono a esclusivo servizio del finanziamento.

Sono inoltre considerate come ricomprese nella CO/CFA anche le spese e/o commissioni correlate alla mera presentazione dei documenti di cui si richiede l'anticipazione e quelle per la tenuta,

movimentazione e liquidazione periodica di “conti tecnici”, che siano strettamente funzionali alla gestione delle operazioni di anticipo.

Ne consegue che ciascuna Società del Gruppo non può applicare tali voci di spesa, dovendole intendere come ricomprese all'interno della CO/CFA, indipendentemente dalla loro denominazione e/o funzione.

Non rientrano, invece, nella CO/CFA:

1. le imposte;
2. le spese notarili;
3. gli oneri conseguenti all'inadempimento del cliente;
4. le spese per l'iscrizione dell'ipoteca;
5. le spese a fronte di servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento, comprese quelle connesse alla gestione dell'incasso, che non siano ad esclusivo servizio dell'affidamento medesimo.

1.2. Commissione di Istruttoria Veloce

L'art. 117-*bis* del TUB consente poi alla Banca di applicare, a fronte di **sconfinamenti in assenza di affidamento**, ovvero **oltre il limite del fido**, un “**Tasso Debitore**” calcolato sul solo ammontare dello sconfinamento e una CIV determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi. Detta CIV non può essere applicata alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi.

L'attuazione delle previsioni contenute nell'art. 117-*bis* del TUB è stata demandata al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (di seguito “**CICR**”) che, in data 30/06/2012, ha emanato il Decreto n. 644 (di seguito “**Delibera CICR**”). All'art. 4, comma 4, lettera a) del citato decreto, è previsto che la Banca adotti una procedura interna che individui i casi in cui è svolta l'istruttoria veloce ed è applicata, quindi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente la CIV contrattualmente prevista.

2. Applicabilità

2.1. Perimetro soggettivo

Le indicazioni contenute nella presente Circolare Operativa hanno validità per tutte le Unità Organizzative/Funzioni Aziendali della Banca che, a seconda delle rispettive competenze, risultino coinvolte nelle attività di applicazione della CIV.

2.2. Perimetro oggettivo

La procedura, di seguito riportata, integra la “*Politica di Gruppo in materia di Trasparenza*”.

3. Aspetti generali della Politica di Gruppo in materia di Trasparenza

La CIV è applicata da ciascuna Società del Gruppo in caso di utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto al saldo disponibile del conto corrente non affidato, o rispetto al limite degli affidamenti concessi, nonché al verificarsi di incrementi dello stesso sconfinamento.

Tali casi si riferiscono esclusivamente a quelle situazioni per le quali viene effettivamente svolta una valutazione ai fini della successiva autorizzazione, o meno, dello sconfinamento.

Il principale obiettivo dell'attività di istruttoria veloce è l'adeguata valutazione del merito creditizio del cliente richiedente l'utilizzo di somme che determinano uno sconfinamento, sotto il profilo reddituale, finanziario e patrimoniale, onde determinarne la capacità di reddito, i fabbisogni finanziari attuali e prospettici, che comporta il sostenimento di una serie di costi e di spese a carico della Società del Gruppo variabili anche in base al grado di approfondimento dell'attività svolta, dall'esposizione al rischio di credito della Società del Gruppo, dal profilo e dalla posizione del cliente e dall'entità dello stesso sconfinamento.

4. Aspetti operativi

4.1. Caratteristiche della CIV

La **Delibera CICR** ha definito le **caratteristiche** della **CIV** nei seguenti termini:

- a) è determinata in misura fissa ed espressa in valore assoluto;
- b) è differenziata tra **consumatori** e **non consumatori**; possono essere applicate per i non consumatori, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell'importo dello sconfinamento, se questo è superiore a 5.000 euro ma non possono essere previsti più di tre scaglioni di importo;
- c) non eccede i costi mediamente sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria ed a questa direttamente connessi;
- d) è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento già esistente;
- e) è applicata solo quando vi è sconfinamento nel saldo disponibile¹ di fine giornata (per la definizione di saldo disponibile di fine giornata si rimanda al paragrafo successivo).

La norma ha previsto casi in cui la commissione di istruttoria veloce non è dovuta:

¹ Il saldo disponibile di fine giornata è rappresentato dal saldo del conto che si ottiene riordinando tutte le operazioni della giornata in base alla data di disponibilità delle somme accreditate o addebitate fissata dalla **BCC DI MASSAFRA**

1. nei rapporti con i consumatori quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - o per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo disponibile debitore complessivo² – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro, per gli utilizzi extrafido questi ultimi sono inferiori o pari a 500 eur;
 - o lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi. Il consumatore beneficia di tale esenzione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare.
2. lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca;
3. lo sconfinamento ha avuto luogo anche senza il consenso della Banca e, quindi, quest'ultima non ha svolto alcuna istruttoria veloce
4. lo sconfinamento consegue esclusivamente alla riduzione o alla revoca per qualsiasi causa di un fido precedentemente accordato al cliente e, quindi, lo sconfinamento consegue al mancato rientro del cliente nei nuovi limiti di disponibilità e non è autorizzato da alcuna istruttoria rivolta alla sua concessione.

4.2. Base di calcolo e definizione di saldo disponibile

Si definisce **sconfinamento**:

1. la somma di denaro utilizzata dal cliente, o comunque addebitatagli, in eccedenza rispetto all'affidamento accordato, anche detto **utilizzo extrafido**;
2. la somma di denaro utilizzata dal cliente, o comunque addebitatagli, in mancanza di un affidamento, in eccedenza al saldo del conto corrente, anche detto **sconfinamento in assenza di fido**.

La **Delibera CICR** stabilisce che la **CIV** viene applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata. Si rende pertanto necessario fornire una definizione puntuale di tale saldo.

Ad ogni accredito o addebito, la Banca assegna due tipologie di date:

- a) la **data contabile** rappresenta il momento in cui viene effettivamente eseguita la registrazione;
- b) la **data valuta**, invece, è la data da cui decorrono gli interessi sull'importo dell'operazione.

A partire da queste, viene calcolata una "**data disponibilità**" che, nella maggioranza degli addebiti ed accrediti viene a coincidere con la **data contabile** (ossia di registrazione in conto); per i

legge e/o dal contratto e rappresenta l'importo complessivo che può essere effettivamente utilizzato dal cliente per pagamenti o prelievi.

² Il saldo debitore disponibile di fine giornata utile ai fini CIV preso in considerazione ai fini dell'eventuale superamento della suddetta soglia di legge deve essere depurato da tutti gli addebiti esenti realizzato nell'arco dei sette giorni consecutivi entro cui opera la stessa franchigia.

versamenti di assegni bancari e circolari la data di disponibilità viene determinata in base a quanto previsto dalla normativa e riportato sul contratto di conto corrente.

Il **saldo disponibile**³ di fine giornata viene individuato riordinando i movimenti del conto corrente in base alla “**data disponibilità**” sopra definita e rappresenta l’importo che può essere effettivamente utilizzato dal cliente per pagamenti o prelievi.

4.3. Criteri applicativi

La Banca svolge una attività di istruttoria veloce volta ad accertare il merito di credito del cliente e gli eventuali rischi che la posizione potrebbe assumere a seguito di ogni addebito comportante uno **sconfinamento**; solamente nel caso in cui tale verifica abbia avuto **esito positivo**, la Banca acconsente allo sconfinamento.

La casistica non ricomprende i casi in cui non viene svolta alcuna attività di istruttoria perché l’addebito non è oggetto di valutazione preventiva da parte della Banca, la quale non lo può rifiutare.

Tali casi risultano così dettagliati:

1. addebito insoluti;
2. addebiti per utilizzo carte di credito con rischio a carico Banca;
3. addebiti conseguenti a prelievamenti ATM;
4. addebiti conseguenti a pagamenti POS;
5. nei rapporti con i consumatori quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti:
 - per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l’ammontare complessivo di questi ultimi – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro;
 - lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.

La CIV non viene comunque applicata qualora lo sconfinamento abbia avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca, ossia nei seguenti casi:

- a) addebito di competenze, spese ed interessi;
- b) addebito di rata prestito/finanziamento erogato dalla Banca;
- c) rettifica valuta;
- d) ogni altro pagamento a favore della Banca.

³ Nella determinazione del saldo disponibile non si deve tenere conto di eventuali “**prenotazioni**” di somme effettuate a fini cautelativi, che siano mere evidenze interne e non privino il cliente della giuridica possibilità di utilizzare le somme prenotate. Pertanto, se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta, non sono applicati né la CIV, né il tasso di interesse previsto per gli utilizzi in assenza di affidamento o oltre il fido concesso.

La Banca può rifiutare di autorizzare sullo stesso rapporto di conto corrente ulteriori operazioni richieste o addebiti in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente o rispetto al limite degli affidamenti concessi, anche qualora lo sconfinamento sia stato nel frattempo ridotto o eliminato per effetto di successivi versamenti/bonifici.

La CIV, calcolata con i criteri sopra descritti, viene periodicamente rendicontata e addebitata ai clienti in occasione della liquidazione del conto corrente.

4.4. Determinazione dei costi della istruttoria veloce

La Banca svolge una **Istruttoria Veloce** su tutti i rapporti di conto corrente per i quali è richiesta una operazione che determina, a seguito del relativo addebito, un **saldo passivo** per i rapporti **non affidati**, ovvero uno **sconfinamento** oltre il limite di affidamento accordato per i **rapporti affidati**.

Una **Istruttoria Veloce** può essere avviata a seguito di richieste specifiche effettuate dal cliente allo sportello (e, in questo caso, l'operazione resta sospesa fino all'ottenimento dell'autorizzazione dell'Organo deliberativo) o nel corso delle verifiche dell'attività quotidiana svolta dalla Filiale sugli appositi strumenti/supporti di controllo.

L'indagine condotta è, comunque, finalizzata ad individuare tempi e modalità di rientro dello **sconfinamento**.

Nell'attività di **Istruttoria Veloce** la Banca – in relazione alle urgenti necessità di disponibilità economica della clientela che comportano utilizzi in eccesso alle disponibilità esistenti in conto o in supero dei fidi a suo tempo accordati – limita l'attività istruttoria all'esame sommario della complessiva esposizione del cliente, procedendo alla consultazione di basi informative interne (principalmente mediante l'analisi andamentale del rapporto di conto corrente interessato dalla richiesta di sconfinamento, non escludendo tuttavia una più ampia analisi dei rapporti intestati al cliente e a eventuali soggetti connessi) ed esterne (Centrale Rischi e base dati Eurisc di CRIF). In taluni casi possono rendersi necessarie analisi più complesse mediante la consultazione degli Archivi camerale ovvero mediante la richiesta di visure protesti o visure ipo-catastali.

Nella maggior parte dei casi si rende necessaria una attività di contatto telefonico con il cliente diretta ad appurare tempi e modalità di rientro dello **sconfinamento**.

La Banca sostiene, quindi, dei costi imputabili sia alle spese vive per le interrogazioni e la telefonata, sia al tempo impegnato dal personale dipendente coinvolto nell'intero processo.

In particolare, la quantificazione del tempo di lavoro dedicato all'analisi preventiva all'autorizzazione e alla successiva delibera e i relativi costi, risultano diversificati in relazione all'entità degli sconfinamenti e alla specifica categoria professionale di appartenenza degli organi delegati, secondo quanto previsto dal sistema delle deleghe approvato dalla Banca.

L'intero processo è gestito dal modulo PEC del sistema informativo aziendale SIB2000.

Il processo si sviluppa nel modo seguente:

1. il **Preposto della Filiale** o il suo **sostituto** effettua l'attività di **Istruttoria Veloce**, come sopra descritta, esaminando la posizione, valutando il merito creditizio del richiedente e individuando tempi e modalità di rientro dello sconfinamento. Nello svolgimento delle attività di **Istruttoria Veloce** il **Preposto** può attribuire specifici compiti a uno a più addetti di Filiale; ci si riferisce, in particolare, alle attività di contatto telefonico o di interrogazione delle banche dati;
2. il **Preposto della Filiale** o il suo **sostituto** può quindi:
 - o autorizzare direttamente nel modulo PEC le richieste di propria competenza lasciando traccia dell'esito della attività istruttoria mediante la sezione "*Commenti*" e riportando indicazioni puntuali su tempi e modalità di rientro dello **sconfinamento**;
 - o dare istruzioni a un addetto di Filiale al fine di elaborare in PEC le richieste dando indicazioni puntuali sulle informazioni da riportare nella sezione "*Commenti*" e attribuendo, comunque, un esito alle richieste di propria competenza.
3. il **Direttore Generale** autorizza eventualmente le richieste di sua competenza;
4. il **Responsabile della UO Controllo NPE & Anomalie** estrae giornalmente la lista delle scoperture autorizzate il giorno precedente, effettuando una attività di verifica e riscontro degli sconfinamenti concessi al fine di appurare la corretta applicazione della presente circolare operativa. La lista, analizzata e vistata dal **Responsabile della UO Controllo NPE & Anomalie**, è sottoposta all'attenzione del Direttore Generale;
5. il **Direttore Generale** effettua giornalmente una analisi degli sconfinamenti concessi mediante la verifica della stampa delle scoperture autorizzate.

Gli importi della CIV definiti per consumatori e non consumatori e riportati sui relativi Fogli Informativi del conto corrente, sono coerenti con i costi mediamente sostenuti dalla Banca per svolgere tale attività.

APPROVAZIONE
DIRETTORE GENERALE 